TESTO UNICO CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA E SUGLI UFFICI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA CORPORATIVA

Art. 47

Art. 28, commi primo, secondo, ottavo e nono, della legge 18 aprile 1926, n. 731

Chiunque, sia individualmente, sia in societa', con altri, eserciti industria o commercio od agricoltura e' tenuto a farne denuncia agli Uffici provinciali dell'economia corporativa delle provincie nelle quali egli abbia esercizi commerciali, industriali od agricoli, con le norme che saranno fissate dal regolamento. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 1993, N. 580. Gli esercenti il commercio temporaneo debbono fare, di volta in volta, la denuncia ai singoli Uffici provinciali dell'economia corporativa nella cui circoscrizione intendano esercitare il proprio commercio, e non potranno iniziarne l'esercizio senza avere ottenuto da essi il certificato relativo. I venditori ambulanti sono tenuti all'iscrizione al solo Ufficio dell'economia corporativa della Provincia di abituale residenza, in relazione alla disposizione dell'art. 13 della legge 5 febbraio 1934, n. 327. Gli Uffici anzidetti provvedono di loro iniziativa alla registrazione delle ditte e delle societa' che non presentarono la denuncia o la presentarono irregolarmente, salvo l'applicazione dell'art. 51.

Testo in vigore; le versioni precedenti non sono disponibili

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa
Estremi	Regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 dicembre 1934

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-consigli-provinciali-dell-economia-corporativa-e-sugli/art-47-art-28-commi-primo-secondo-ottavo-e-nono-della-legge-18-aprile-1926-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it